

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
UFFICIO TARIFFE
Rif. Nota del 6/2/2009

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Attività:

Tipologia: Circolari e note di istruzioni

Fascicolo: Anno 2009

Sottofascicolo: OSCILLAZIONE TASSO

Chiavi di ricerca: OT 24

A.N.C.E.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Oggetto: Istanza ex art. 24 D.M. 12 dicembre 2000.

Si riscontra il quesito posto con nota a margine, di pari oggetto, in merito all'applicazione del beneficio di cui all'art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (M.A.T.) per rappresentare quanto segue.

Il presupposto essenziale per l'accesso alla menzionata riduzione è che i beneficiari siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre che con gli adempimenti contributivi ed assicurativi

A tal fine, la domanda di riduzione contiene una dichiarazione con la quale il richiedente deve attestare la ricorrenza dei c.d. "pre-requisiti" per l'accesso all'oscillazione in parola, tra cui, appunto, l'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Qualora risulti resa la relativa dichiarazione, il requisito si intende comprovato, salva successiva verifica.

La regolarità va riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda ma rilevano, a tal fine, anche irregolarità degli anni ulteriormente precedenti, qualora definitivamente accertate dagli Organi competenti.

Va precisato che non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

L'art. 24 MAT si riferisce genericamente alle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, per cui si ritiene che ogni violazione ad obblighi sanciti dalle norme citate, definitivamente accertata da Organismi pubblici competenti, assume rilevanza ai fini in parola, a prescindere da valutazioni circa la gravità della violazione accertata.

Nella fattispecie segnalata si fa riferimento ad un "verbale di infrazione (per infortunio) relativo ad una PAT" ma occorre precisare che la sola circostanza del verificarsi di un infortunio in azienda, se non sono state violate le norme sopra richiamate, non costituisce causa ostativa alla fruizione del beneficio.

Al riguardo, si segnala che un puntuale avviso dell'Istituto sulla questione presuppone la conoscenza degli elementi di fatto circa la irregolarità rappresentata, elementi che, allo stato, non risultano forniti.

Si ritiene, comunque, utile osservare che, con riferimento alla data della irregolarità commessa, questa coincide con la data di accertamento della violazione, salvo che dal verbale di accertamento o da altri elementi, che devono essere espressamente indicati nel provvedimento, non risulti che la violazione risalga ad un momento precedente all'accertamento stesso.

In ogni caso, considerando che le domande devono essere formulate per ciascun anno in relazione agli interventi effettuati nell'anno solare precedente, se l'accertamento riguarda violazioni commesse nel periodo di riferimento sicuramente viene meno il pre-requisito di regolarità per poter accedere al beneficio. Rilevano a tal fine, anche le irregolarità accertate per anni ulteriormente precedenti, nel limite della prescrizione quinquennale.

Il requisito dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro deve ricorrere per tutte le PAT intestate al medesimo datore di lavoro.

Si fa riferimento, infine, all'attestazione da parte dei datori di lavoro, circa l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

Tale attestazione deve essere effettuata dall'impresa interessata con apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla sede legale.

L'autocertificazione deve essere fornita una sola volta utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale. Ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata alla stessa DPL presso la quale è stata depositata.

In sede di prima applicazione, la presentazione di detta autocertificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2009.

Ciò chiarito in linea generale, si rimanda, per una più approfondita disamina degli argomenti trattati, alla documentazione pubblicata nel sito www.inail.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Fernando Giannoni

